

LE FAQ DELLA RAI

26 gennaio 2016 ore 06:00

Legge di Stabilità 2016, canone RAI in bolletta: dubbi ed incognite

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e **Paolo Angelillis** - **Loconte & Partners**

Dalle seconde case ai PC, dagli appartamenti concessi in locazione alla dichiarazione di non detenzione: in attesa di provvedimenti ufficiali sul canone RAI da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'a RAI fornisce alcuni chiarimenti in merito ai non pochi dubbi interpretativi che riguardano la norma, contenuta nella legge di Stabilità per il 2016, che impone il pagamento del canone TV nella bolletta dell'energia elettrica. Come si pagherà il canone nel 2016 e a regime?

Modalità di pagamento e importo totale per il versamento del **canone RAI**: sono queste le novità introdotte con la **legge di Stabilità 2016** (legge n. 208/2015).

Niente più bollettino da pagare entro il prossimo 31 gennaio dunque: l'intero importo del canone RAI, pari per quest'anno a **100 euro** (in luogo di 113,5 euro dell'anno scorso), verrà liquidato con la bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica, a partire dal prossimo **mese di luglio**, allorché l'intestatario del contratto si troverà addebitata la somma pari a 70 euro, mentre nelle bollette successive, a partire da agosto, saranno distribuiti i restanti 30 euro.

Leggi anche "[Canone RAI in bolletta al debutto da luglio 2016](#)"

A far data **dal 2017**, invece, troverà applicazione la **versione definitiva** del versamento: il canone infatti (al netto di ulteriori aumenti) dovrebbe essere distribuito in **10 rate da 10 euro** l'una. Tuttavia, poiché di norma le fatture elettriche non sono mensili, ma bimestrali se non addirittura trimestrali, nelle stesse verrà addebitata la **somma delle rate mensili** del canone scadute anteriormente alla scadenza della fattura stessa.

Ad esempio

Se la fattura è bimestrale, le rate del canone addebitate saranno due (e la fattura sarà quindi maggiorata di 20 euro); se la fattura è trimestrale, le rate addebitate saranno tre (con relativo addebito di 30 euro).

Per quanto riguarda le **domiciliazioni bancarie** del pagamento della fattura elettrica invece, queste saranno da considerarsi **automaticamente estese** all'importo del canone.

Non cambia il presupposto impositivo

Il canone tv, secondo quanto stabilito dalla Consulta, deve essere corrisposto "da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla quantità o dalla qualità del relativo utilizzo" (Corte Cost. sentenza 12 maggio 1988, n. 535). In base alla legge di Stabilità, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'**utenza** per la fornitura di energia elettrica nel **luogo in cui un soggetto ha la residenza anagrafica**.

Sul punto, la stessa RAI, nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale (www.canone.rai.it), fornisce alcune delucidazioni rispetto alle molteplici incertezze che la disposizione in commento ha suscitato tra i contribuenti.

Tra le risposte del gestore dei servizi televisivi, si apprende ad esempio che i possessori dei soli apparecchi radiofonici, qualora non detengano anche un televisore, in base alla legge n. 449/1997 sono esonerati dal pagamento del canone.

Al contrario, coloro i quali utilizzano l'apparecchio tv come monitor per il PC, piuttosto che per la

sola visione di DVD, videocassette e via dicendo, non sono esonerati dal tributo, giacché il suddetto utilizzo non esclude l'utilizzabilità dell'apparecchio alla ricezione dei canali tv.

Del pari, non sono esonerati dal versamento gli intestatari di uno o più contratti per la visione della TV via satellite (c.d. pay TV): anche in questo caso infatti il principio rimane quello della potenziale utilizzabilità della TV alla visione dei canali RAI.

Una precisazione quanto mai di rilievo poi, risulta essere quella inerente i casi di **appartamenti concessi in locazione**. In queste ipotesi, il soggetto tenuto al pagamento del canone è da individuarsi nel **locatario**, in quanto considerato **detentore dell'apparecchio televisivo**, ancorché il medesimo gli sia stato fornito dal locatore unitamente all'arredamento dell'immobile. Per chi possiede una **seconda casa**, invece, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Sul fronte delle **esenzioni**, invece, si apprende che non saranno tenuti al versamento i cittadini che abbiano età pari o superiore ai 75 anni con un reddito proprio e del coniuge che non superi complessivamente i 6.713, 98 euro. Sempre la RAI tende a precisare che - per gli anni dal 2016 al 2018 - una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sarà destinata all'ampliamento sino a 8.000 euro annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Sarà ancora possibile presentare una **dichiarazione di non detenzione** degli apparecchi: ha **validità per l'anno** in cui è presentata e comporta una responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione. Tuttavia, per quanto riguarda le **modalità di presentazione** della dichiarazione, non ancora definite, dovranno essere oggetto di specifica definizione da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene infine precisato che la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo non si applica alle **utenze elettriche non domestiche** o a quelle **speciali** (come ad esempio locali o esercizi pubblici).

Copyright © - Riproduzione riservata